

### **ORDINANZA**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

- VISTA: l'istanza protocollo n°ZETA/CZ099/03/03.c del 20/04/2023, assunta a protocollo n°10488, in data 21/04/2023, con la quale la Società ZETA S.r.l. con sede a Chioggia (VE), su mandato dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione dei lavori di escavo a quota -7,50 mt. s.l.m.m. in corrispondenza della banchina 2N e dell'ingresso del bacino di carenaggio in concessione alla Società FINCANTIERI S.p.A., ubicati nella darsena terminale del Canale Industriale Nord del porto di Venezia;
- VISTA: la nota protocollo n°15696, in data 26/04/2023, con la quale il Provveditorato Interregionale per le OO. PP. Ufficio Salvaguardia di Venezia OO.MM. per il Veneto, ha autorizzato l'esecuzione dei lavori di escavo di che trattasi, per un totale presunto, in sezione, di circa 700 m³ (settecento) classificati "oltre colonna C" protocollo '93;
- VISTA: la nota protocollo n°8194, in data 21/04/2023, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha comunicato di aver affidato l'attività di che trattasi alla Società istante, in qualità di Capogruppo R.T.I.;
- VISTA: la dichiarazione dell'Ing. Riccardo Tommasi, in data 16/03/2023, ai fini della "valutazione del rischio bellico", redatta ai sensi dell'art. 91, comma 2-bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm./ii.;
- VISTA: l'autorizzazione n°131/2023, in data 27/04/2023, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere nautico ai Comandanti dei mezzi navali impiegati nei lavori di che trattasi;
- RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione in ambito portuale, in occasione dello svolgimento dei lavori di che trattasi, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;
- **VISTA:** la Legge 1° ottobre 2012, n°177 "Modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 91, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici";
- VISTO: il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenze delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n°10/2023 in data 09/03/2023;
- VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e ss.mm./ii. "Riordino della legislazione in materia portuale";
- **VISTA:** la Legge 5 marzo 1963, n°366, recante "*Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado*";
- **VISTI:** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione parte marittima;

# RENDE NOTO

che dalla data di emissione della presente Ordinanza e **fino al 5 maggio 2023**, la Società ZETA S.r.l. di Chioggia (VE) eseguirà, in qualità di Capogruppo R.T.l. e su mandato dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., lavori di escavo a quota -7,50 mt. s.l.m.m. in corrispondenza della banchina 2N e dell'ingresso del bacino di carenaggio in concessione alla Società FINCANTIERI S.p.A., ubicati nella darsena terminale del **Canale Industriale Nord** del porto di Venezia:

- motonave "COLOMBA C." (CI-54);
- moto/pontone "GIOVANNI S." (RV07509);

## ORDINA

#### Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)

Durante l'intero arco temporale di cui al "rende noto", l'area indicata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, è interdetta alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e ad ogni altro uso pubblico alle unità navali di tutte le tipologie, con esclusione di quelle impegnate nei lavori.

Le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dall'attività di escavo in questione dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di governo, in modo tale da non creare moto ondoso tale da compromettere la sicurezza delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose.

#### Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale <u>www.quardiacostiera.gov.it/venezia</u>.

Venezia, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Piero PELLIZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del preto legislativo n°82/2005 e delle discendenti dispresizioni attuative)

# <u>ALLEGATO</u>

# AREA DI INTERVENTO – DARSENA TERMINALE CANALE IND.LE NORD DEL PORTO DI VENEZIA

